SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A07144

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. **171.**

Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;

Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il conseguimento nell'intera Comunità degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.

2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:

a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

b) limite nazionale di emissione: quantità massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che può essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;

c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attività di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;

d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;

e) ossidi di azoto (NO_X): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte più bassa della troposfera;

h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate;

i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di

zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.

Art. 3.

Programma nazionale di riduzione delle emissioni

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:

a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attività agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attività industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1º dicembre 1999;

b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;

c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento più efficaci sotto il profilo dei costi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un comitato tecnico con il compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualità dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali.

3. Il programma nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE ed è attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo preordinate.

4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresì, un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle probabilità di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualità dell'aria;

c) valutazione della idoneità delle metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.

5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi aggiornamenti.

Art. 4.

Inventari e proiezioni delle emissioni

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.

2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;

b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;

c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni, nonché le informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette proiezioni.

4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea dell'ambiente:

a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005, l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi successivi aggiornamenti. La prima comunicazione è effettuata entro il 31 dicembre 2006.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto. Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonché gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO_2), ossidi di azoto (NO_X), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH_3) da raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

SO_2 (kton)	NO_X (kton)	COV (kton)	NH_3 (kton)
475	990	1159	419

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 4, comma 1)

Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.

1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4, comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002». L'allegato *B* così recita:

«ALLEGATO *B*
(art. 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi (di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2091, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».

— La direttiva 2001/81/CE è pubblicata in GUCE n. L 309 del 27 novembre 2001.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca: «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.».

— La direttiva 96/62/CE è pubblicata in GUCE n. L 296 del 21 novembre 1996.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202. L'art. 8, così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-

cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, vedi note alle premesse.

— Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse.

— L'art. 17, comma 3, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 4:

— Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 17, comma 3, vedi note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, vedi note alle premesse.

04G0203

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. **172.**

Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la direttiva n. 1992/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, in materia di sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera *a)*. Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, e gli articoli 3 e 4.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

b) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso;

c) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera *b)*;

d) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

e) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

g) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

h) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

Art. 3.

Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera *b)*, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 4.

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva n. 2001/95/CE.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 5.

Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo anche operante in via telematica, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici delle Amministrazioni di cui al comma 1, da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attività produttive. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono altresì invitati i competenti uffici del Ministero della giustizia, nonché le amministrazioni di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 6.

Controlli

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonché le altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione dell'amministrazione competente.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni di cui all'articolo 5 intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste dal comma 2, lettere da *b)* ad *f)*, tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, riportato come allegato I al presente decreto.

4. Le autorità competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente decreto, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente decreto legislativo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le Amministrazioni di cui all'articolo 5 si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dal vigente ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente decreto legislativo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto legislativo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e della pubblica o privata incolumità.

Art. 7.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

Art. 8.

Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le Amministrazioni di cui all'articolo 5, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. In sede di conferenza di servizi, convocata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, vanno rese note le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, e comma 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto delle linee-guida contenute nell'Allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, di cui all'Allegato I al presente decreto.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti di cui all'articolo 5 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, adottati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'Amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori della Comunità europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Art. 10.

Responsabilità del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art. 11.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e)*, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, numeri 1) e 2), *c)* e *d)*, numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da euro diecimila ad euro venticinquemila.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro quarantamila.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra euro millecinquecento ed euro trentamila.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(riproduce l'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE)
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX E DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 2, lettera *a)*, che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive n. 2001/83/CE e n. 2001/82/CE sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;

c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;

d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, *del regolamento (CEE) n. 793/93* del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della *direttiva n. 67/548/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tal riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.

5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;

b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;

c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione così recita:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.».

— L'art. 1 e l'allegato *B* della legge 3 febbraio 2003, n. 14, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002», così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossinasimili nei mangimi.».

— La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti è pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, reca: «Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella G.U.C.E. 1º febbraio 2002, n. L 31.

Nota all'art. 4:

— L'art. 4, della direttiva 2001/95/CE, così recita:

«Art. 4. — 1. Ai fini della presente direttiva, le norme europee di cui all'art. 3, paragrafo 2, secondo comma, sono elaborate come segue:

a) i requisiti intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza sono definiti secondo la procedura di cui all'art. 15, paragrafo 2;

b) sulla scorta di detti requisiti, la Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, chiede agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme che soddisfino detti requisiti;

c) in base a tali mandati, gli organismi europei di normalizzazione adottano le suddette norme in base ai principi contenuti negli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione e detti organismi;

d) ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della relazione di cui all'art. 19, paragrafo 2, circa i suoi programmi per l'introduzione dei requisiti e dei mandati di normalizzazione di cui alle sopramenzionate lettere *a)* e *b)*. In particolare, tale relazione comprenderà un esame delle decisioni adottate in ordine ai requisiti e ai mandati di normalizzazione di cui alla lettera *a)* e *b)* e in ordine alle norme di cui alla lettera *c)*. Essa comprenderà altresì le informazioni sui prodotti per i quali la Commissione intende introdurre i requisiti e i mandati di cui trattasi, i rischi che devono essere presi in considerazione per quanto riguarda i prodotti e i risultati dei lavori preparatori avviati in questo settore.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee i riferimenti delle norme europee in tal modo adottate ed elaborate in base ai requisiti di cui al paragrafo 1.

Qualora una norma adottata dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva soddisfi l'obbligo generale di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Qualora una norma non soddisfi l'obbligo generale di sicurezza, la Commissione, omette, integralmente o parzialmente, di pubblicare gli estremi della norma.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui all'art. 15, paragrafo 2, in merito all'adeguatezza della norma in questione rispetto all'obbligo generale di sicurezza. Essa decide circa la pubblicazione o la revoca previa consultazione del comitato istituito dall'art. 5 della direttiva 98/34/CE. La Commissione informa gli Stati membri della propria decisione.».

Note all'art. 6:

— L'art. 28, del trattato sull'Unione europea così recita:

«Art. 28 (ex art. J.18). — 1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'art. 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.».

— L'art. 30, del citato trattato sull'Unione europea così recita:

«Art. 30 (ex articolo K.2). — 1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:

a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;

b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;

c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;

d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;

b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata;

c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;

d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.».

Nota all'art. 7:

— L'art. 7 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, così recita:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, legge 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.».

Nota all'art. 10:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, vedi note alle premesse.

04G0202

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2004.

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3362).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;

Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalità di attivazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica, tenuto conto dell'importanza ed urgenza di dare concreto avvio ad un'azione volta al contenimento del rischio sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorità;

Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità.

2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi e riservata la somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La predetta somma è destinata:

quanto ad euro 67,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale;

quanto ad euro 32,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale.

3. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse finanziarie relative all'anno 2004. Per le risorse finanziarie relative all'anno 2005 si provvederà con successiva ordinanza che tenga conto, ai fini del riparto tra le regioni, della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento.

4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, ovvero conformi alle indicazioni tecniche definite dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche già eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*;

c) interventi di adeguamento o miglioramento che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*, si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.

5. Le regioni definiscono la quota percentuale dell'importo indicato al comma 2, per l'anno 2004 da destinare alle verifiche tecniche di cui al comma 3, lettera *a)*.

6. Gli interventi di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, possono consistere, in casi eccezionali, anche in interventi di demolizione e ricostruzione. In tal caso il calcolo del finanziamento sarà effettuato tenendo conto della volumetria dell'edificio da demolire.

7. Gli interventi di cui al comma 3 devono inoltre riguardare edifici ed opere:

a) ubicate in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione di quelle costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e situate in zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per la progettazione o l'adeguamento;

b) rientranti nelle tipologie individuate con appositi provvedimenti dallo Stato e dalle regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione degli edifici scolastici in quanto rientranti nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio che caratterizzano i diversi territori.

2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, cosi come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. Ciascuna regione predispone e trasmette altresì al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005, un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.

3. Nell'ambito del programma e dei piani di intervento di cui al comma 2 le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti la quota assegnata, ai fini dell'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili.

4. Qualora il programma temporale o i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a ripartire la quota originariamente assegnata alla regione inadempiente alle altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, sulla base dei medesimi criteri indicati nell'allegato 1, fatta salva l'ipotesi in cui entro sessanta giorni dalla scadenza dei predetti termini la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

5. Le procedure e le modalità di utilizzo della quota spettante allo Stato saranno disciplinate con successiva ordinanza di protezione civile.

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 20%. Ciascuna regione può disporre altresì la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio.

2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascuno e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalla regioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo a seguito di comunicazione, trasmessa al Dipartimento della protezione civile da parte degli enti beneficiari per il tramite della regione competente, della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e per quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)*, rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 2, il capo del Dipartimento della protezione civile dispone la revoca del finanziamento.

4. Gli enti beneficiari sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. A conclusione dell'intervento, e comunque non oltre due anni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica ovvero di avvenuto inizio dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, per il tramite della regione competente, la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno tra l'altro risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.

6. Il Dipartimento della protezione civile assumerà ogni più opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinché assicurino la più ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza.

7. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche anche a campione sull'utilizzo dei finanziamenti.

Art. 4.

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di salvaguardia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

TABELLA DI RIPARTIZIONE
DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2004

Zone secondo l'allegato *A*

Regione	Percentuale	Importo (euro)
Piemonte	0.86%	580.317,00
Valle d'Aosta	0.01%	7.237,00
Lombardia	3.02%	2.040.303,00
Provincia autonoma Bolzano	0.00%	0
Provincia autonoma Trento	0.63%	425.969,00
Veneto	5.96%	4.026.129,00
Friuli-Venezia Giulia	2.43%	1.642.901,00
Liguria	1.27%	860.160,00
Emilia-Romagna	8.26%	5.578.731,00
Toscana	8.95%	6.040.875,00
Umbria	2.49%	1.680.831,00
Marche	4.32%	2.916.281,00
Lazio	11.03%	7.446.927,00
Abruzzo	3.39%	2.287.573,00
Molise	0.93%	629.237,00
Campania	17.22%	11.624.262,00
Puglia	5.45%	3.676.077,00
Basilicata	1.91%	1.291.937,00
Calabria	7.53%	5.080.090,00
Sicilia	14.32%	9.664.163,00
Sardegna	0.00%	0
	100,00%	67.500.000,00

ALLEGATO 2

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per ciascuna delle tre fattispecie di cui all'art. 1, comma 3.

Per ciascuna fattispecie viene determinato un costo convenzionale e la quota percentuale assegnabile in ragione della zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento. Il costo convenzionale può essere variato dalla Regione secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1.

L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiano, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1.

a) Verifiche tecniche.

a1) Costo convenzionale di verifica per edifici.

Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari:

per edifici con volume fino a 10.000 m^3 al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 €/m^3, con un minimo di 3.000 €/edificio;

per edifici con volume superiore a 10.000 m^3 e fino a 30.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 10.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m^3 ed un costo unitario di 1,80 €/m^3;

per edifici con volume superiore a 30.000 m^3 e fino a 60.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 30.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 m^3 ed un costo unitario di 1,20 €/m^3;

per edifici con volume superiore a 60.000 m^3 e fino a 100.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 60.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m^3 ed un costo unitario di 0,60 €/m^3;

per edifici con volume superiore a 100.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 100.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 m^3 ed un costo unitario di 0,30 €/m^3.

a2) Costo convenzionale di verifica per ponti.

Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito dal prodotto della superficie dell'impalcato, espressa in metri quadri e valutata dai giunti di spalla, per un valore unitario pari:

per ponti con superficie fino a 1.000 m^2, al prodotto della superficie d'impalcato per un costo unitario di 15,00 €/m^2, con un minimo di 2.000 €/ponte;

per ponti con superficie superiore a 1.000 m^2 e fino a 3.000 m^2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 1.000 m^2 e del prodotto fra la superficie eccedente 1.000 m^2 ed un costo unitario di 11,00 €/m^2;

per ponti con superficie superiore a 3.000 m^2 e fino a 5.000 m^2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 3.000 m^2 e del prodotto fra la superficie eccedente 3.000 m^2 ed un costo unitario di 7,00 €/m^2;

per ponti con superficie superiore a 5.000 m^2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 5.000 m^2 e del prodotto fra la superficie eccedente 5.000 m^2 ed un costo unitario di 4,00 €/m^2.

a3) Determinazione dell'importo del finanziamento.

Per ciascun intervento il finanziamento è determinato applicando al costo convenzionale calcolato nei termini di cui alle lettere *a1)* e *a2)* i valori percentuali definiti nella successiva tabella 1 con riferimento alla zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento.

TABELLA 1

Zona sismica	1	2	3
Percentuale finanziabile	50	50	30

b) Interventi di adeguamento o miglioramento successivi a verifiche tecniche.

Per gli interventi rientranti in tale fattispecie dovranno essere preliminarmente disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche, come definiti nell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, e precisamente:

$PGA_{2\%}$ accelerazione al suolo attesa con probabilità 2% in 50 anni;

$PGA_{10\%}$ accelerazione al suolo attesa con probabilità 10% in 50 anni;

$PGA_{50\%}$ accelerazione al suolo attesa con probabilità 50% in 50 anni;

PGA_{CO} accelerazione stimata di collasso della struttura;

PGA_{DS} accelerazione stimata di danno severo;

PGA_{DL} accelerazione stimata di danno lieve.

Le accelerazioni di collasso e di danno severo potranno essere disponibili anche in via alternativa.

Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti dovranno essere calcolati due parametri, così definiti:

$\alpha_u = PGA_{CO} / PGA_{2\%}$

ovvero, in alternativa:

$\alpha_u = PGA_{DS} / PGA_{10\%}$

e:

$\alpha_e = PGA_{DL} / PGA_{50\%}$

Il parametro α_u è considerato un indicatore del rischio di collasso, il parametro α_e un indicatore del rischio di inagibilità dell'opera: valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio. Pertanto l'importo del finanziamento attribuibile è proporzionale a tali parametri, secondo quanto descritto nel seguito.

Si definisce un parametro α pari ad α_u nel caso di opere con conseguenze rilevanti in caso di collasso, e pari al più basso tra α_u o α_e nel caso di opere di interesse strategico.

L'ammontare del finanziamento concedibile dovrà essere calcolato, in analogia a quanto considerato per le fattispecie precedenti, come frazione di un costo convenzionale stimato, stabilito in:

150 €/m^3 per gli edifici;

450 €/m^2 per i ponti, applicato alla superficie dell'impalcato.

Per ciascun intervento il finanziamento è pari:

al 100% del costo convenzionale se il parametro α è inferiore a 0.2;

a 0 se il parametro α è maggiore di 0.8;

a $[(380 - 400\,\alpha) / 3]$ % se il parametro α è compreso fra 0.2 e 0.8.

c) Interventi di adeguamento o miglioramento da effettuarsi in assenza di verifiche tecniche.

Per interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)* della presente ordinanza, l'importo del finanziamento è calcolato applicando ad un costo convenzionale di 150 €/m^3 riferito al volume degli edifici e di 450 €/m^2 riferito alla superficie dell'impalcato dei ponti i valori percentuali definiti nella successiva tabella 2 con riferimento alla zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento.

TABELLA 2

Zona sismica	1	2	3
Percentuale finanziabile	60	50	30

04A07156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 luglio 2004.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta, ai sensi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento Esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che recepisce il predetto accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, di recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Viste le note con le quali il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «...tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2004- 2005, nell'ambito del personale della carriera diplomatica

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2004-2005, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9,

comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2001, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003:

a) SNDMAE - sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: due distacchi sindacali;

b) CGIL coordinamento esteri: un distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A07305

DECRETO 2 luglio 2004.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;

Visto in particolare, l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, che fissa in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Viste le note del 6 aprile 2004, prot. OM 6161/b*is*/P-4389 e del 14 maggio 2004, prot. OM 6161/*bis*/P-4934, con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del personale della carriera prefettizia

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2004-2005, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2003:

1) SI.N.PRE.F. n. 3 distacchi;

2) CISL- FPS n. 1 distacco;

3) SNADIP-CISAL n. 1 distacco.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A07306

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2004.

Criteri per la determinazione del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo, effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 44.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 e, in particolare, l'art. 22, comma 2, il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente con proprio decreto, le condizioni massime ed altre modalità da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali al fine di ottenere un'uniformità di trattamento;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare sulle predette operazioni di mutuo regolate a tasso variabile;

Considerato che tra i parametri utilizzati per il calcolo della misura massima del tasso di interesse variabile risulta il tasso medio della lira interbancaria rilevato dalla Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 30 giugno 2004, con la quale la Banca d'Italia ha fatto presente che il «tasso della lira interbancaria» non viene più rilevato da parte dell'Istituto, in quanto basato su tipologie di operazioni non effettuate sul mercato telematico e, quindi, non significative e ne ha proposto la sostituzione con il «tasso interbancario», che presenta un elevato grado di correlazione con essa;

Ritenuta la necessità di accogliere la proposta della Banca d'Italia, stante la validità delle motivazioni da essa fornite;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Ai fini della determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi della normativa richiamate nelle premesse e regolate a tasso variabile il parametro della «lira interbancaria» è sostituito, a decorrere dalla data del presente decreto, con quello del «tasso interbancario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A07155

DECRETO 1° luglio 2004.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2004 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,115% e 2,086%;

Vista la lettera del 30 giugno 2004, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,90% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A17153

DECRETO 9 luglio 2004.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3, dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4, dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2002 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, € 71.658.044,00 a fronte di 108.409 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, € 781.074,00 a fronte di 16.543 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2002, nella seguente misura:

€ 660,99 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico- legali ed integrative;

€ 47,21 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

04A07193

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 giugno 2004.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti, come principio attivo, acido acetilsalicilico, da solo o in associazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Vista il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Vista il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 18 novembre 2003 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo acido acetilsalicilico da solo o in associazione;

Visti gli atti della seduta della Commissione unica del farmaco del 16/17 dicembre 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo acido acetilsalicilico da solo o in associazione;

Decreta:

Art. 1.

La dispensazione delle specialità medicinali contenenti acido acetilsalicilico da solo o in associazione con altri principi attivi, che abbiano indicazioni autorizzate in pazienti di età inferiore ai 16 anni, deve avvenire solo dietro presentazione di ricetta medica.

Sul confezionamento esterno di tali specialità deve essere riportata la dizione: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

Art. 2.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di tipo nazionale, contenenti come principio attivo da solo o in associazione l'acido acetilsalicilico, che possono essere dispensate senza presentazione di ricetta medica, o che non siano espressamente autorizzate per l'uso al di sotto dei 16 anni per una o più delle indicazioni previste dall'art. 3, di integrare gli stampati secondo quanto riportato nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui all'art. 1 al comma 1 del presente articolo e all'art. 3 — che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo ed il confezionamento esterno entro il novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti come principio attivo l'acido acetilsalicilico, da solo o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi a quanto disposto dal presente decreto.

Art. 3.

1. L'acido acetilsalicilico, nella fascia di età inferiore ai 16 anni, possiede un rapporto favorevole rischio/beneficio unicamente per le seguenti indicazioni:

artrite reumatoide infantile;

malattia reumatica;

malattia di Kawasaki;

antiaggregante piastrinico.

Pertanto, a seconda delle indicazioni già autorizzate si possono verificare i seguenti casi:

specialità medicinali autorizzate per l'uso al di sotto dei 16 anni di età che già possiedano tutte le suddette indicazioni: tali indicazioni possono essere mantenute, a condizione che si applichi quanto previsto dall'art. 1. Tutte le altre indicazioni per la fascia di età inferiore ai 16 anni devono essere eliminate, compresi tutti i riferimenti ad esse nelle diverse sezioni degli stampati;

specialità medicinali autorizzate per l'uso al di sotto dei 16 anni di età che possiedono solo alcune delle suddette indicazioni: tali indicazioni possono essere mantenute, a condizione che si applichi quanto previsto dall'art. 1. Tutte le altre indicazioni per la fascia di età inferiore ai 16 anni devono essere eliminate. Se le aziende sono interessate anche ad altre indicazioni comprese tra quelle sopra menzionate nel comma 1 del presente articolo, dovranno presentare domanda di variazione tipo II all'ufficio competente;

specialità medicinali autorizzate per l'uso al di sotto dei 16 anni di età che non possiedano nessuna delle suddette indicazioni: l'uso della specialità dovrà essere controindicato sotto i sedici anni di età. In caso tali specialità non possiedano altre indicazioni al di sopra dei 16 anni, l'autorizzazione all'immissione in commercio e sospesa fino all'eventuale ottenimento di nuove indicazioni.

2. Tutte le specialità medicinali contenti acido acetilsalicilico autorizzate con procedura nazionale per l'uso sotto i 16 anni, dovranno riportare nella sezione 4.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel paragrafo Controindicazioni del foglio illustrativo la seguente frase: «questo medicinale non va utilizzato in corso di affezioni virali, come ad esempio varicella o influenza, a causa del rischio di sindrome di Reye» — da inserire nei tempi e modi descritti nell'art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2004

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Sez. 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo controindicazioni del foglio illustrativo:

l'uso di questo medicinale è controindicato nei bambini e nei ragazzi di età inferiore a sedici anni.

Sez. 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo avvertenze del foglio illustrativo:

questa specialità medicinale non deve essere utilizzata nei bambini e nei ragazzi di età inferiore a 16 anni (vedi controindicazioni);

i soggetti di età superiore ai 70 anni di età, soprattutto in presenza di terapie concomitanti, devono usare questo medicinale solo dopo aver consultato un medico.

Dagli stampati vanno eliminate tutte le informazioni in contrasto con quanto sopra riportato.

04A07174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 giugno 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti due società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«C.R. Sud», con sede in Napoli, costituita in data 1° marzo 1978 per rogito notaio Tommaso Olivieri - registro società n. 670/78 - REA n. 312631 - codice fiscale n. 01574970636 - BUSC n. 7629;

«LEM», con sede in Napoli, costituita in data 12 aprile 1989 per rogito notaio Italo Pasolini - registro società n. 4978/89 - REA n. 466032 - codice fiscale n. 05955520639 - BUSC n. 12702.

Napoli, 15 giugno 2004

Il direttore: MORANTE

04A07108

DECRETO 16 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricola Bacugno a r.l.», in Posta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale ispettivo della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nella condizione prevista dal precitato articolo;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende più necessario acquisire il parere del comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa agricola «Agricola Bacugno a r.l.», B.U.S.C. n. 651/206278, con sede in Posta, costituita per rogito notaio Gianluca Napoleone, in data 7 luglio 1984, repertorio n. 178, iscritta al n. 2077 del registro imprese presso la camera di commercio di Rieti.

Rieti, 16 giugno 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A07056

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Pro casa del popolo di Camin - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della società «Pro casa del popolo di Camin - Società cooperativa a responsabilità limitata» si è conclusa con verbale in data 14 agosto 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha mai compiuto atti di gestione, così;

Decreta:

La società «Pro casa del popolo di Camin - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Mazzoncini Rodolfo in data 22 ottobre 1948, repertorio n. 2077, ex registro società n. 2906 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 664/17130, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07099

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa di produzione e lavoro fra cavatori ed operai edili a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Cooperativa di produzione e lavoro fra cavatori ed operai edili a r.l.» si è conclusa con verbale in data 4 settembre 2002 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1967 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 marzo 2003, così;

Decreta:

La società «Cooperativa di produzione e lavoro fra cavatori ed operai edili a r.l.» con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 1° febbraio 1962, repertorio n. 8271, ex registro società n. 5092 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 341/71869, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07100

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa di consumo a r.l. Martiri della liberazione», in Vigodarzere.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Cooperativa di consumo a r.l. Martiri della Liberazione» si è conclusa con verbale in data 2 agosto 2002 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1972 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 marzo 2003, così;

Decreta:

La società «Cooperativa di consumo a r.l. Martiri della liberazione», con sede in Vigodarzere (Padova) costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Rinaldo in data 31 marzo 1950, repertorio n. 20172, ex registro società n. 3288 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 50/30106, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07101

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa impianti termoidraulici C.I.T.I. - Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero de lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della «Cooperativa impianti termoidraulici C.I.T.I. - Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata» si è conclusa con verbale in data 14 ottobre 2002 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1968 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 1° ottobre 2003, così;

Decreta:

La «Cooperativa impianti termoidraulici C.I.T.I. Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 22 ottobre 1964, repertorio n. 14428, ex registro società n. 5770 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 496/90714, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07102

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Gruppo acquisto Contat - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Abano Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Gruppo acquisto Contat - Società cooperativa a responsabilità limitata» si è conclusa con verbale in data 6 maggio 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha mai compiuto atti di gestione, così;

Decreta:

La società «Gruppo acquisto Contat - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Abano Terme, costituita per rogito notaio avv. Rocchi Pierino in data 19 febbraio 1981, repertorio n. 13809, registro imprese n. 01535880288 camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione n. 1622/184839, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero dal Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07110

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Libreria Giordano Bruno - Soc. coop. a r.l.», in Este.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della

direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Libreria Giordano Bruno - Soc. coop. a r.l.» si è conclusa con verbale in data 28 giugno 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1991 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Libreria Giordano Bruno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Este (Padova), costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 7 gennaio 1977, repertorio n. 8935, registro imprese n. 00705420289 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione n. 1398/152393, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07111

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa fra lavoratori del Sasso - Bastia di Rovolon - Società cooperativa a r.l.», in Rovolon.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali,

sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Cooperativa fra lavoratori del Sasso - Bastia di Rovolon - Società cooperativa a r.l.» si è conclusa con verbale in data 14 agosto 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1966 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Cooperativa fra lavoratori del Sasso - Bastia di Rovolon - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rovolon (Padova), costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 24 febbraio 1961, repertorio n. 6779, ex registro società n. 4885, tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 317/69691, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A07112

DECRETO 25 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «Asso», in Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. *septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'anno 1987;

Considerata l'inattività dell'ente dovuta all'assoluto disinteresse dei soci;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «Asso», con sede nel comune di Carrara (Massa); costituitasi in data 7 luglio 1980, per rogito notaio Sagone Francesco, n. 26563 di repertorio; registro società n. 3209/80 del tribunale di Massa; posizione BUSC n. 479/178315.

Carrara, 25 giugno 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A07109

DECRETO 29 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Genesis - Piccola società cooperativa a r.l.», in Anzola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento del 18 aprile 2002 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Genesis - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Anzola Emilia;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Genesis - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Anzola Emilia (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Maisto Severo in data 19 marzo 1999, repertorio n. 113708/17515, tribunale di Bologna, BUSC n. 4605/285776.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A07157

DECRETO 29 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Costa degli olivi», in Monte Argentario - Porto Ercole.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Tenuto conto che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2003, n. 68, non ha sortito opposizione da parte di ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Costa degli olivi», con sede in Monte Argentario - Porto Ercole, costituita in data 10 maggio 1972, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 3.2613, registro società n. 1837, BUSC n. 790/121000, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A07158

DECRETO 29 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Delfino», in Monte Argentario - Porto Ercole.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Tenuto conto che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile ora 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2003, n. 69, non ha sortito opposizione da parte di ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Delfino», con sede in Monte Argentario - Porto Ercole, via dell'Aiaccia s.n.c. costituita in data 8 marzo 1989, rogito notaio dott. Bruno Muriani, repertorio n. 34417, registro società n. 7601, BUSC n. 1313/241884, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A07159

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 giugno 2004.

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l'anno accademico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione, superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 11 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 3 maggio 2004 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V;

Vista la nota in data 15 marzo 2004 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

Vista la nota in 7 maggio 2004 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2004-2005;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2004-2005 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 5030 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 29 giugno 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

04A07173

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 5 aprile 2004.

Istituzione di un biglietto d'ingresso presso la Tomba della Scimmia, in Chiusi.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei , gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 21048 del 22 ottobre 2003 della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana con cui si propone l'istituzione di un biglietto d'ingresso alla Tomba della Scimmia sita in Chiusi (Siena);

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 4 novembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È istituita la tassa d'ingresso presso la Tomba della Scimmia sita in Chiusi (Siena) di € 2,00 in considerazione della sua importanza ed il significato di particolare rilievo che tale ipogeo assume sia nel quadro del patrimonio archeologico dell'antica Clusium che nello specifico settore scientifico della storia dell'arte etrusca.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2004

Il direttore generale: PROIETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 51

04A07165

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2004.

Affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.VO. di Ancona, al CO.GE.VO. di Civitanova Marche ed al CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente il regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 con il quale è stata affidata al CO.GE.VO. di Ancona, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale è stata affidata al CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 2002, recante «disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto» ed, in particolare, l'art. 1 che ha individuato nell'ambito di giurisdizione del Compartimento marittimo di Ancona due distinte aree e precisamente: area «A» ed area «B»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002, concernente «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 2001 e 18 luglio 2003, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2002 e n. 211 dell'11 settembre 2003, concernenti l'istituzione del comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto e la proroga del medesimo Comitato;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi n. 4515/02, reso nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2003, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 la sospensione del decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2003, concernente la «Nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nell'area compresa tra i compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Considerato che i tre consorzi di gestione della risorsa molluschi bivalvi sono stati costituiti con la maggioranza delle imprese aderenti nell'ambito delle aree geografiche dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto, giusta il contenuto del verbale in data 17 maggio 2004 relativo alla seduta del comitato di coordinamento di cui al citato decreto 21 dicembre 2001;

Vista la proposta così come formulata con nota n. 0107 CM del 26 maggio 2004 dal presidente del comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto, concernente l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai tre consorzi costituiti nell'area geografica di riferimento così come individuati dal decreto ministeriale 28 aprile 2004;

Vista la nota della regione Marche n. 23835 in data 25 giugno 2004 - Dipartimento sviluppo economico - Servizio attività ittiche, commercio e tutela del consumatore, caccia e pesca sportiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 aprile 2004, nel rispetto dei criteri di cui ai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 citati nelle premesse, in considerazione del carattere sperimentale, di eccezionalità e di durata limitata nel tempo, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e

San Benedetto del Tronto è affidata per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 2004, ai consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi costituiti nell'area geografica di riferimento dalla maggioranza assoluta delle imprese operanti in ciascuna zona, così come individuati dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 aprile 2004 indicato in premessa e denominati in sigla rispettivamente:

CO.GE.VO. di Ancona - costituito dalle 54 imprese autorizzate ad operare nell'area «A» del Compartimento marittimo di Ancona;

CO.GE.VO. Civitanova Marche - costituito da 25 imprese tra le 44, autorizzate ad operare nell'area «B» del Compartimento marittimo di Ancona;

CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto - costituito dalle 58 imprese autorizzate ad operare nell'area «C», corrispondente alla zona sottoposta alla giurisdizione del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

2. I limiti territoriali di operatività di ciascun consorzio di cui al comma precedente, così come individuati dall'art. 1 del citato decreto ministeriale del 28 aprile 2004, sono i seguenti:

CO.GE.VO. di Ancona: Area «A» - dalla foce fiume Cesano di Senigallia al traverso delle due sorelle del Monte Conero;

CO.GE.VO. Civitanova Marche: Area «B» - dal Traverso delle due sorelle del Monte Conero alla foce del fiume Chienti;

CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto: Area «C» - corrispondente al tratto di mare sottoposto alla giurisdizione del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Art. 2.

1. In conformità della normativa vigente in materia, ciascun consorzio esercita le attività di gestione e di tutela affidategli avendo quale obiettivo primario, nel corso di periodo di affidamento, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia quali semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi.

2. Nei limiti della disciplina vigente in materia dei molluschi bivalvi, i consorzi CO.GE.VO. di Ancona, CO.GE.VO. Civitanova Marche e CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto, possono propone al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ed ai capi dei compartimenti marittimi di riferimento - per il CO.GE.VO Civitanova Marche — anche al capo del circondario marittimo — le misure di gestione di cui ai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998.

Art. 3.

1. In applicazione della normativa vigente in materia, le misure tecniche di gestione e tutela fissate da ciascun consorzio, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al consorzio ed operanti nell'area di riferimento.

Art. 4.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate da ciascun consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito di operatività dei singoli consorzi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto competente per territorio, su parere del capo del compartimento marittimo di riferimento.

Art. 5.

1. Ai fini di una sempre più ottimale corretta gestione e tutela della risorsa in questione, anche in relazione ai principi di partecipazione ed aiuto reciproco è istituito, con contributi esclusivamente dei singoli consorzi di gestione, il «fondo di solidarietà» da utilizzare in caso di comprovata necessità, determinata da eventi di eccezionale gravità, che si verifichino nell'ambito territoriale di operatività di ciascun consorzio nonché per la monitorizzazione della risorsa.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i consorzi di cui innannzi devono comunicare alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per il tramite del comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2001, i criteri e le modalità individuati per la costituzione ed il funzionamento del «fondo di solidarietà» di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2004

Il direttore generale: TRIPODI

04A07154

DECRETO 1° luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio consorzio vino Chianti classico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001 con il quale il «Laboratorio consorzio vino Chianti classico», ubicato in S. Andrea in Percussina - San Casciano (Firenze), via Scopeti n. 155, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 giugno 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio consorzio vino Chianti classico», ubicato in S. Andrea in Percussina - San Casciano (Firenze), via Scopeti n. 155, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'ammistrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
ACIDITA' FISSA	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 94
ACIDITA' FISSA	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.15
ACIDITA' FISSA	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 51
ACIDITA' FISSA	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 11
ACIDITA' TOTALE	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 93
ACIDITA' TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 13
ACIDITA' TOTALE	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.13 (p.to 5.1.1)
ACIDITA' TOTALE	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 49
ACIDITA' TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 10
ACIDITA' VOLATILE	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. IV pag. 94
ACIDITA' VOLATILE	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.14
ACIDITA' VOLATILE	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 49
ACIDITA' VOLATILE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 11
ACIDO CITRICO	O.I.V. 6/1990 pag. 187-189
ACIDO CITRICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.17
ACIDO D-MALICO	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 272/90 All. 20 per p.to 8 Reg. CE 440/03 GUCE L66/03 All.1
ACIDO D-MALICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 20 + per p.to 8 Reg. CE 440/03 10/03/2003 GUCE L 66/03 11/03/2003 All.1
ACIDO LATTICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 16
ACIDO LATTICO	O.I.V. 6/1990 pag. 179-182
ACIDO LATTICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 18
ACIDO L-MALICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.19
ACIDO L-MALICO	DM. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XII
ACIDO L-MALICO	O.I.V. 6/1990 pag. 195-197
ACIDO MALICO TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 21
ACIDO MALICO TOTALE	O.I.V. 6/1990 pag. 191-193
ACIDO METATARTARICO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXII
ACIDO SORBICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.22
ACIDO SORBICO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 30
ACIDO TARTARICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 16

Denominazione della prova	Norma / metodo
ACIDO TARTARICO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 12
ALCALINITA' DELLE CENERI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.10
ALCALINITA' DELLE CENERI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 7
AMMONIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 20
ANIDRIDE CARBONICA	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.37
ANIDRIDE CARBONICA	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 39
ANIDRIDE SOLFOROSA	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 25
ANIDRIDE SOLFOROSA libera e totale	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 9
ANIDRIDE SOLFOROSA libera e totale	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 17
ANIDRIDE SOLFOROSA libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.24 (p.to 2.3)
ARGENTO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 33
ARGENTO	O.I.V. 6/1990 pag. 229-230
AZOTO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 40
BORO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 44
BROMO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 23
CALCIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 29
CALCIO	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXI
CALCIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 26
CARATTERISTICHE CROMATICHE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 40
CARATTERISTICHE CROMATICHE	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVII
CARATTERISTICHE CROMATICHE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 0
CATIONI TOTALI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to a
CENERI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.9
CENERI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 6

Denominazione della prova	Norma / metodo
CLORURI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.11
CLORURI	DM 19/06/1965 n° 36 a
CLORURI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 15
CONDUTTIVITA'	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to b
DENSITA' OTTICA a 425 nm	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 40 p.to 2
DENSITA' RELATIVA a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 1 (p.to 1)
DENSITA' RELATIVA A 20°C	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 6
DENSITA' RELATIVA A 20°C	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 1
DERIVATI CIANICI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 38
DERIVATI CIANICI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 24
DIGLUCOSIDE MALVOSIDICO (ibridi produttori diretti)	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 18
ESAME MICROSCOPICO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. II
ESAME ORGANOLETTICO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. I
ESTRATTO NON RIDUTTORE	Reg.2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.4
ESTRATTO NON RIDUTTORE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 3
ESTRATTO SECCO TOTALE	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 GUCE L 333/20 29/12/2000 All. II
ESTRATTO SECCO TOTALE	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 8
ESTRATTO SECCO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 3
ESTRATTO SECCO TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.4
ETANOLO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to e
FERRO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 30
FERRO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 9
FLORURI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 36
FOSFORO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 16
FRUTTOSIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. VI,

Denominazione della prova	Norma / metodo
GLUCOSIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. V,
GLUCOSIO E FRUTTOSIO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.7
GLUCOSIO E FRUTTOSIO	O.I.V. 6/1990 pag. 97-100
GRADO RIFRATTOMETRICO a 20°C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 2
GRADO RIFRATTOMETRICO a 20°C	O.I.V. 6/1990 pag. 119-142
IDROSSIMETILFURFURALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to c
INDICE di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 41
INDICE di Folin-Ciocalteu	O.I.V. 6/1990 Annexe A pag 269
LITIO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXX
MAGNESIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 28
MAGNESIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXII
MAGNESIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 26
MATERIE COLORANTI ESTRANEE	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVIII
METALLI PESANTI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to d-2
METANOLO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. LIV
METODO MULTIRESIDUO per l'analisi di residui di antiparassitari	Rapporti ISTISAN 1997/23 A1 pag. 3-4, Met. 2 pag. 11-13, 75-95;
NITRATI	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XIX
pH	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 31
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 40 p.to 24
pH	Reg.2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.24 (p.to 4.1.1)
PIOMBO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIV
PIOMBO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to d-3
POTASSIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 27
POTASSIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXIX
POTASSIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 8
PROLINA	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXVII
RAME	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 31

Denominazione della prova	Norma / metodo
RAME	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.31
RAME	O.I.V. 6/1990 pag. 227-228
SACCAROSIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 5
SACCAROSIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 6
SAGGIO DI STABILITA'	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. III
SODIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 26
SODIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 25
SOLFATI	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XVI
SOLFATI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.12
SOLFATI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 14
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 GUCE L 333/20 29/12/2000 All. I
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.3 (p.to 3)
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 2
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 3 (p.to 3) + Reg. CEE 1493/99 17/05/1999 All. II GU CEE L179 14/07/1999 + DPR 162/65 SO n.73 GU 23/03/1965
UMIDITA'	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 102
ZINCO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 34
ZINCO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIII
ZINCO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 45
ZUCCHERI RIDUTTORI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.5
ZUCCHERI RIDUTTORI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 4

Legenda

Legenda: Reg. = Regolamento GU = Gazzetta Ufficiale CEE = Comunità Europea D.M. = Decreto Ministeriale O.I.V. = Office International de la Vigne et du Vin ISO = Internatinal Organization for Standardization ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione SO = Supplemento Ordinario All. = Allegato met. = metodo p.to = punto

04A07070

DECRETO 1º luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 22 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b - 82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07071

DECRETO 1º luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003 e 31 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 21 dicembre 2000, è stata prorogata fino al 29 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65243;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della

succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 21 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003 e 31 marzo 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predotto decreto 21 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07072

DECRETO 1° luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 30 luglio 2004;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, con nota del 15 dicembre 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Montasio», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 novembre 2002, protocollo n. 65888;

Considerato che il Gruppo Tecnico di Valutazione Organismi Privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004 fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07073

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 aprile 2004.

Primo programma delle opere strategiche - legge n. 448/2001 - Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale linea a 380 kV «S. Fiorano (I) - Robbia (CH)» in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera. (Deliberazione n. 9/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell'11 dicembre 1933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342, recante «Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica», che, all'art. 9 stabilisce l'inamovibilità delle opere in progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, ed in particolare l'art. 1-*sexies*, comma 7, che prevede che «le norme del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare: l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione», e l'art. 13 relativo agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che prevede che tali attività vengano svolte di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare l'interconnessione con i Paesi confinanti, superando le attuali limitazioni agli scambi di energia, il tratto italiano della linea 380 kV in doppia terna S. Fiorano-Robbia (Svizzera);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303, del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. 95 del 23 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la relazione istruttoria sulla «Linea a 380 kV S. Fiorano (Italia) - Robbia (Svizzera) in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera» con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, con prescrizioni, della tratta italiana dell'elettrodotto in questione;

Vista la nota n. 248897, del 24 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive comunica di condividere gli esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che l'intervento è compreso fra quelli riportati nell'Intesa generale quadro tra il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia stipulata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003;

Tenuto conto che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002, n. 143, al progetto in argomento è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D37B04000020004;

Tenuto conto che, con nota del 28 aprile 2004, il Presidente della regione Lombardia ha formulato l'intesa ai sensi del citato decreto legislativo n. 190/2002;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:

che l'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna, che dipartendosi dalla stazione elettrica di S. Fiorano, sita nel comune di Sellero, raggiunge, dopo un percorso di 42,3 km circa, il confine di Stato nei pressi dell'area doganale di Poschiavino, in comune di Tirano, ove si collegherà all'elettrodotto svizzero che dopo 15 km circa termina nella stazione elettrica di Robbia; l'opera in oggetto permetterà di realizzare i seguenti collegamenti elettrici: linea a 380 kV Gorlago - Robbia, attualmente già autorizzata e realizzata nel tratto da Gorlago a S. Fiorano e da realizzare da S. Fiorano a Robbia ed, in affiancamento sulla stessa palificata, linea a 380 kV S. Fiorano - Robbia;

che l'opera si sviluppa interamente nella regione Lombardia, interessando in provincia di Brescia i comuni di Sellero, Cedegolo, Cevo, Berzo Demo, Sonico, Edolo, Malonno, Corteno Golgi, nonché la Comunità Montana della Valcamonica, il Parco Regionale dell'Adamello ed in provincia di Sondrio i comuni di Tovo di S. Agata, Lovero, Sernio, Tirano, Villa di Tirano, nonché la Comunità Montana Valtellina di Tirano;

che le caratteristiche elettriche dell'elettrodotto sono le seguenti:

Frequenza nominale - 50 Hz;

Tensione nominale - 380000 V (380 kV);

Intensità di corrente nominale - 1500 A (per fase);

Potenza nominale - 1000 MVA (per terna);

che il suddetto intervento, che costituisce un lotto unico, rientra negli interventi di potenziamento dell'interconnessione con l'estero della rete elettrica di trasmissione nazionale, realizzando un notevole rinforzo tra le infrastrutture energetiche del Nord Italia, ed in specie della regione Lombardia, con quelle del centro Europa;

sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:

che l'intervento è compreso nel «Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale», la cui versione più aggiornata 2003-2005 è stata deliberata dal consiglio di amministrazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. il 29 gennaio 2003 ed inviata al Ministero delle attività produttive in data 30 gennaio 2003;

che il tracciato dell'elettrodotto in questione è stato oggetto di uno specifico Accordo di programma sottoscritto congiuntamente il 24 giugno 2003 dal Ministero delle attività produttive, regione Lombardia, GRTN, province di Sondrio e Brescia, Comunità Montane della Valcamonica e della Valtellina di Tirano, Parco dell'Adamello e comuni interessati e che tale accordo si riferisce ad un programma di interventi da attuare per fasi successive, finalizzato alla razionalizzazione della rete di trasmissione della Lombardia nord-orientale, convenendo quindi i soggetti sottoscrittori sulla soluzione di progetto presentata per l'elettrodotto in esame, che rappresenta la prima fase del programma;

che il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (GRTN), in qualità di soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, ha trasmesso, con nota n. AD/P2003000227 del 18 settembre 2003, il progetto in questione alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive;

che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Conferenza di servizi a carattere istruttorio, articolata in due sedute avvenute in data 13 ottobre 2003 e 18 dicembre 2003 e di cui sono stati redatti appositi verbali (Ministero infrastrutture e trasporti prot. n. GC/STM/54, del 2 febbraio 2004, e n. GC/STM/66 del 9 febbraio 2004);

che il GRTN ha dato comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002;

che il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dei beni e attività culturali ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni ambientali e paesaggistiche con decreto DEC/DSA/2004/109 del 18 febbraio 2004, che conclude un procedimento di VIA avviato su istanza del GRTN alla fine del 2001;

la regione Lombardia con delibera di giunta n. VII/16375 del 13 febbraio 2004, sentiti gli enti territorialmente interessati, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto, anche sotto il

profilo urbanistico e paesaggistico, condizionato al rispetto del citato Accordo di programma e alle prescrizioni contenute nel parere regionale formulato nell'ambito della procedura di VIA con delibera di giunta regionale n. VII/13949 del 1° agosto 2003, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della sopra citata D.G.R.;

che, nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri Enti e Amministrazioni interessate, richiesti dal GRTN, con nota n. AD/P2003000232 del 23 settembre 2003 tra i quali, in particolare: del Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, del Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, del Ministero delle attività produttive - Direzione generale energia e risorse minerarie, del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, del Ministero della difesa - Comando reclutamento e forze di complemento della Lombardia, dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a.;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in relazione alle osservazioni pervenute al programma delle stesse interferenze dai relativi Enti gestori, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle osservazioni espresse;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, è il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento è stimato in 23 milioni di euro;

che l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico e che i costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;

che nell'ambito del programma europeo TEN (Trans European Network), il GRTN ha richiesto ed ottenuto il finanziamento al 50%, da parte della Commissione europea, delle attività di progettazione;

che il progetto in questione è inserito nel cosiddetto «Quick Start Program» (programma di avviamento rapido dei progetti prioritari), di cui alla Comunicazione della Commissione europea al Consiglio dell'11 novembre 2003;

Delibera:

1. *Approvazione progetto.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 190/2002, ed in particolare degli articoli 13 e 16, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e condivise dal Ministero delle attività produttive, il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto a 380 kV S. Fiorano-Robbia, in doppia terna, di interconnessione Italia-Svizzera — tratta in territorio italiano — tra la stazione elettrica di S. Fiorano e il confine svizzero (loc. Poschiavino) ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

1.2. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle opere e di tutte le attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3. Le opere autorizzate hanno carattere di inamovibilità ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965.

1.4. I termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori sono fissati, rispettivamente, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera sulla G.U.R.I. per l'inizio e trentasei mesi per la conclusione.

1.5. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nel medesimo allegato 1 e sono relative alla fase di esercizio.

1.6. È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e condivise dal Ministero delle attività produttive, riportate nel sopra citato allegato 1.

2. *Clausole finali.*

2.1. Il soggetto aggiudicatore è individuato nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., il quale, in accordo alle previsioni della vigente normativa relativa all'ordinamento del settore elettrico, può procedere all'affidamento della titolarità delle opere, comprensiva della realizzazione delle stesse. In tal caso il titolare subentrerà ad ogni effetto del presente provvedimento.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione di tutta la documentazione afferente il progetto approvato con la presente delibera.

2.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero e al Ministero delle attività produttive sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo stesso.

2.4. La verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive.

2.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.6. Il codice unico di progetto (CUP) D37B04000020004, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 aprile 2004

Il Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 400

ALLEGATO 1

SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Linea a 380 kV «S. Fiorano (Italia) - Robbia (Svizzera)» in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera.

Prescrizioni ambientali.

1) Sarà data attuazione all'Accordo di programma (AdP) sottoscritto presso il Ministero delle attività produttive in data 24 giugno 2003 e relativa Appendice, con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori, ai tempi di dismissione/riordino e smantellamento di quelle linee elettriche esistenti che dovranno essere oggetto di specifica progettazione di razionalizzazione. La non ottemperanza agli obblighi di cui all'Accordo di programma sopra citato, comporterà le conseguenze di legge, fatti salvi comunque i successivi accordi che potranno essere perfezionati.

2) Sarà demolito l'elettrodotto a 220 kV «Sondrio - Robbia», transitante nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano e della chiesa di S. Perpetua.

3) Verrà interrato l'elettrodotto a 132 kV n. 408 «Villa di Tirano - Campocologno», transitante nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano e della chiesa di S. Perpetua.

4) Verrà verificata la possibilità d'interramento dell'elettrodotto a 132 kV n. E027 «Villa di Tirano - Campocologno», nel tratto dal sostegno n. 15 al sostegno n. 24, transitante nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano e della chiesa di S. Perpetua.

5) Dovrà essere finanziato, in accordo con l'Ente Parco Adamello, un progetto di monitoraggio/rinforzo sull'avifauna, con particolare riferimento a tetraonidi, rapaci diurni e notturni, e sui mammiferi, che comprenda miglioramenti ambientali e interventi sperimentali per favorire la mobilità della fauna selvatica.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

6) Il progetto esecutivo sarà presentato al Comitato di sorveglianza dell'AdP e dovrà risolvere le seguenti problematiche, anche mediante ulteriore confronto con i rappresentanti degli Enti territoriali, con particolare riferimento a:

6.1) ubicazione dei sostegni della nuova linea elettrica. In proposito i sostegni dovranno essere ubicati sul territorio in aree geologicamente idonee, individuate sulla base di approfondite indagini di tipo idraulico, idrogeologico e valangologico. Tali indagini dovranno esaminare i dissesti esistenti ed a tale scopo, in fase di analisi, dovrà essere consultata la documentazione prodotta dall'Autorità di Bacino del fiume Po («Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) e dalla regione Lombardia (Carta inventario dei dissesti», «archivio dati storici», «Carta di localizzazione probabile delle valanghe»), nonché gli studi geologici comunali esistenti, predisposti ai sensi dell'art. 2 della l.r. 24 novembre 1997, n. 41.

6.2) limitazione, ove tecnologicamente possibile, dell'altezza dei sostegni, così da evitare la colorazione bianco/arancio del terzo sommitale, ricercando anche soluzioni tecnologicamente più avanzate per evidenziare l'ingombro verticale dell'infrastruttura;

6.3) limitazioni alle possibilità di esbosco e dei popolamenti forestali di terreni interessati dall'infrastruttura, causa i limiti operativi in tal senso determinati dalla stessa e fornire di conseguenza le soluzioni progettuali più appropriate per non limitare il governo del bosco. Nel contempo andrà garantita la viabilità forestale con funzioni anche antincendio;

6.4) valutazione delle potenziali interferenze con il progetto della nuova strada S.S. 38 della Valtellina e con quant'altro previsto in piani e programmi redatti a livello locale;

6.5) a tutela della Chiesa di Santa Perpetua in Comune di Tirano l'ubicazione dei sostegni dovrà essere il più lontano possibile dalla Chiesa e dall'abitato;

6.6) per quanto concerne i campi elettrici e magnetici saranno analizzate in modo specifico le situazioni di interferenza del tracciato con i centri abitati, in particolare quella del comune di Villa di Tirano, attraverso simulazioni modellistiche che riproducano il campo di induzione magnetica generato dal nuovo elettrodotto lungo sezioni verticali ed ortogonali all'asse della linea. Ciò per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μT previsto per i nuovi elettrodotti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 attuativo dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). I risultati delle analisi e simulazioni saranno prese a riferimento per la definizione del Piano di Monitoraggio di cui al citato D.P.C.M.

6.7) ai fini della stima dell'impatto complessivo saranno valutati i campi elettrici e magnetici preesistenti, analizzando la situazione in modo specifico così come richiesto al precedente punto 6.6), in particolare per quanto riguarda il tratto di linea di progetto che corre parallelamente all'esistente linea 380 kV doppia terna S. Fiorano - Edolo;

6.8) saranno definite puntualmente le opere e le misure per risolvere le eventuali situazioni di criticità dove non può essere garantito il rispetto dei limiti e dell'obiettivo di qualità già richiamati, valutando anche la possibilità di interrare tratti della nuova linea elettrica.

7) In prossimità dell'abitato di Cortenedolo, saranno posizionati due soli sostegni in corrispondenza dei vertici V27 e V28, posti rispettivamente alla quota di circa 800 m e 1000 m, evitando l'inserimento di ulteriori sostegni di sospensione, al fine di limitare l'impatto visivo ai soli conduttori.

8) In prossimità della chiesa di S. Lorenzo, verranno posizionati due soli sostegni in corrispondenza dei vertici V13 e V14, posti rispettivamente alla quota di circa 900 m e 850 m, evitando l'inserimento di ulteriori sostegni di sospensione, al fine di limitare l'impatto visivo ai soli conduttori.

9) In fase di progetto esecutivo, da inviare alle competenti Soprintendenze territoriali, verranno considerati i seguenti aspetti:

9.1) l'altezza dei sostegni dovrà, ove tecnologicamente possibile, essere limitata, e dovranno essere evitate colorazioni bianco/arancio del terzo sommitale, nonché dovranno essere adottate verniciature mimetiche per i sostegni armonizzandoli in funzione delle caratteristiche del paesaggio attraversato;

9.2) a tutela della Chiesa di Santa Perpetua in comune di Tirano, l'ubicazione dei sostegni, dovrà essere tale da minimizzare l'impatto visivo dai siti di maggiore fruizione;

9.3) dovrà essere mantenuta inalterata la rete dei filari e delle siepi interpoderali presenti lungo i fondovalle;

9.4) in presenza di particolari criticità in prossimità di emergenze storico-culturali, si dovrà prevedere l'opportunità di piantumazione di essenze vegetali ad alto fusto, lì dove le condizioni pedologiche ed ambientali lo permettano, atte alla costituzione di quinte arboree che favoriscano l'assorbimento visivo dei sostegni. In fase di progetto esecutivo questi interventi, insieme a quelli di verniciatura, dovranno essere presentati preliminarmente alle Soprintendenze territorialmente competenti;

10) In merito alla variante oggetto delle pubblicazioni del 29 ottobre 2003 in ambito di procedura VIA si terrà conto di quanto segue:

10.1) la tutela della vegetazione esistente dovrà essere rispettata attraverso l'adozione di sostegni più alti, in modo da mantenere il franco minimo dalla chioma degli alberi sottostanti, la verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

10.2) per quanto concerne i dissesti di versante in corrispondenza del valico che si trova tra Motto della Scala e Cima Cadi, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuato uno studio di compatibilità degli interventi con lo stato di dissesto esistente o potenziale; ove si renda necessario, preventivamente alla costruzione dell'opera, dovranno essere realizzati idonei interventi di riassetto idrogeologico finalizzati a garantire la stabilità dell'infrastruttura. La verifica dell'attuazione di quanto prescritto viene demandata alle competenti strutture regionali, previo eventuale parere di competenza da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po.

11) Per assicurare il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di zone boscate, potranno essere impiegati sostegni, in casi eccezionali e localizzati, più alti rispetto a quanto previsto nel progetto presentato.

12) Si dovrà verificare che il franco minimo proposto sia idoneo per l'attraversamento delle zone boscate anche in caso di sovraccarico della linea, tenuto conto dell'importanza di tale franco sia per la continuità della funzionalità della linea sia per la salvaguardia fisica del patrimonio boschivo e ambientale attraversato.

13) Dovrà essere condotto uno studio acustico di approfondimento, con particolare riferimento alle peggiori condizioni atmosferiche (nebbia o pioggia leggera), finalizzato all'individuazione di eventuali recettori sensibili. In caso di superamento dei limiti di rumorosità presso tali eventuali recettori, dovranno essere effettuati, a carico del Soggetto aggiudicatore, interventi di mitigazione con infissi antirumore nel rispetto dell'architettura degli edifici e con il consenso e la piena soddisfazione dei proprietari. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

14) Verranno eseguite indagini archeologiche preventive, da definirsi dopo l'elaborazione del progetto esecutivo. Esse consisteranno in ricognizioni di superficie tese all'individuazione di rocce istoriate e di resti archeologici e in sondaggi stratigrafici esplorativi, che si rendessero necessari in aree ritenute a rischio a seguito delle suddette ricognizioni, in corrispondenza dei tralicci e di eventuali opere di cantiere. Le indagini preventive saranno sottoposte all'esame della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

Nella fase di realizzazione delle opere.

15) Lungo la nuova linea elettrica ed il suo intorno andrà evitato il taglio a raso limitandosi ad effettuare i lavori di diradamento alle sole chiome (ove necessario), mantenendo la fascia di vegetazione spontanea presente. Tutte le piante da abbattere dovranno essere preventivamente contrassegnate da parte di un professionista abilitato ed il legname dovrà essere esboscato su strada. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

16) Sarà presa in considerazione l'eventuale riconversione delle piste di cantiere, utilizzate per raggiungere i punti di ubicazione dei sostegni, in strada forestale, laddove possibile, limitrofa alla linea in progetto, al fine di consentire l'attività della selvicoltura e l'eventuale manutenzione della linea. Le scarpate stradali andranno stabilizzate mediante interventi di ingegneria naturalistica ed il tracciato di dettaglio andrà concordato con le comunità montane interessate.

17) A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini verranno effettuati a regola d'arte ed in modo tale da consentire nuovamente il corretto uso del suolo, ricolmando le buche ottenute dallo sradicamento dei vecchi sostegni e rimboschendo le fasce di bosco eliminate con la demolizione delle vecchie linee mediante la posa a dimora di piantine delle specie più rappresentate nelle zone interessate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

18) Il re-impianto degli esemplari delle specie accantonate e di quelli da impiantare *ex-novo*, avverrà secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Andranno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate, ecc.) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde, si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (si faccia riferimento al manuale ANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - e Comitato per la lotta alla siccità e desertificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 1997, *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1998 «Propagazione per seme di alberi ed arbusti della flora mediterranea» - Roma 2001 e al Capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero dell'Ambiente); la prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali.

19) La temporizzazione degli interventi di cantiere dovrà tenere in considerazione i periodi riproduttivi delle specie prioritarie stanziali nei pressi dei siti a maggior interesse faunistico, concentrando quindi le operazioni di cantiere nell'intervallo agosto-gennaio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

20) Saranno limitate le attività di volo in elicottero, finalizzate alla messa in opera dei conduttori e delle corde di guardia, sorvolando le pareti rocciose di fondovalle al di fuori del periodo riproduttivo delle specie avifaunistiche inserite nell'Allegato I della Direttiva regionale «Uccelli». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

21) Stante la necessità dell'armonizzazione tra l'operatività della realizzazione dell'elettrodotto e l'applicazione pratica delle prescrizioni 19) e 20) di cui sopra sono consentite deroghe ed adeguamenti alle stesse su parere vincolante dell'Ente Parco dell'Adamello. Il Soggetto aggiudicatore e l'Ente Parco definiranno opportune opere di compensazione atte alla protezione ed al reinserimento dell'avifauna tipica.

22) Verranno eseguiti lavori di scavo archeologico e di assistenza in corso d'opera per la posa dei tralicci in aree considerate a rischio sulla base dei risultati delle indagini preliminari di cui al punto 14). Nella fase realizzativa resta comunque fatto salvo l'obbligo di ottemperare alle disposizioni della vigente legge di tutela decreto legislativo n. 490/1999 che prevede in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla Soprintendenza archeologica competente per il territorio.

23) I sostegni della linea saranno possibilmente posizionati dove il bosco è più diradato o al più in zone a bosco misto di latifoglie meno sensibili alle opere di taglio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

24) Le aree di cantiere, deposito materiali e carpenterie saranno localizzate esternamente alle aree tutelate e ai S.I.C. e alle aree vincolate e di maggior fruizione visiva. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

25) Le aree oggetto dei lavori dovranno essere ripristinate a verde, vale a dire inerbite e cespugliate, e dove necessario, occorrerà realizzare la sistemazione del terreno con opere di ingegneria naturalistica per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi. La piantumazione dovrà prevedere l'impiego di specie vegetali autoctone ad elevata facilità di attecchimento e a minima manutenzione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Tecniche in sede di redazione del progetto esecutivo.

26) Entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di efficacia della delibera di approvazione, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. dovrà presentare al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Lombardia, a norma dell'art. 116 del predetto regio decreto n. 1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere in questione.

27) Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di settore, in particolare a quanto riportato al decreto Ministero lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 457/98 in data 17 dicembre 1998, nonché in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

28) In relazione al posizionamento dei sostegni, in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere effettuato uno studio di compatibilità degli interventi con lo stato di dissesto esistente o potenziale; ove si renda necessario, preventivamente alla costruzione dell'opera, dovranno essere realizzati idonei interventi di riassetto idrogeologico, finalizzati a garantire la stabilità dell'infrastruttura. La verifica dell'attuazione di quanto prescritto viene demandata alle competenti strutture regionali, previo eventuale parere di competenza da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po.

29) I terreni di fondazione dei tralicci dovranno essere oggetto di indagini in sito al fine di determinare le loro caratteristiche geotecniche e geomeccaniche, che costituiscono dati essenziali per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori.

30) il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è obbligato al rispetto delle disposizioni previste nella circolare Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore, protocollo SQA-133/8373/01 in data 20 marzo 2001 «Rappresentazione cartografica delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea», nei confronti della competente autorità militare e dell'Enav S.p.a.

Raccomandazioni ambientali nella fase di esercizio.

31) Si raccomanda che i comuni territorialmente competenti non consentano nei loro atti pianificatori e/o autorizzativi trasformazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di fabbricati destinati ad uso civile, nelle fasce di territorio con valori dell'intensità di induzione magnetica superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

Programma interferenze.

32) Il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale della Lombardia;

Agenzia interregionale per il fiume Po - Ufficio di Mantova;

ANAS S.p.a. Compartimento per la viabilità della Lombardia;

R.F.I. Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Direzione manutenzione - Direzione compartimentale infrastruttura - Milano;

Edison S.p.a. - Milano;

AEM Milano S.p.a.;

Enel Produzione S.p.a.;

Terna S.p.A. - Business Unit Milano;

F.N.M.E. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.;

Amministrazioni provinciali per l'attraversamento delle strade provinciali;

Amministrazioni comunali.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

33) Nei confronti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po - Ufficio di Cremona il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dovrà presentare il progetto esecutivo di cui sopra al fine di regolamentare l'attraversamento del corso d'acqua di competenza, in particolare:

33.1) verrà data all'Ufficio di Cremona dell'AiPo comunicazione scritta di inizio lavori in fregio al fiume Adda in comune di Tirano;

33.2) i sostegni verranno posti alla distanza minima di 10.0 m dalle opere idrauliche, dalle sponde o dai manufatti idraulici, tale distanza va calcolata dal piede di campagna dei rilevati arginali e comunque verificata in sede di sopralluogo congiunto;

33.3) la quota minima di attraversamento aereo della sommità delle opere idrauliche in genere sia non inferiore ai 7.0 m;

33.4) le eventuali opere a terra ricadenti in fascia A e/o B verranno verificate ai sensi delle vigenti norme di attuazione del Piano stralcio dell'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po di Parma;

33.5) la GRTN attuerà durante i lavori ogni provvedimento che l'Ufficio operativo in questione riterrà opportuno adottare ai tini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;

33.6) venga eseguito ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza dei lavori autorizzati, sia per i manufatti idraulici che per le altre proprietà demaniali;

33.7) dovrà inoltre assicurare la disponibilità, per motivate ragioni e soprattutto per quelle di sicurezza, di prendere in esame eventuali varianti al tracciato realizzato, salvo le necessarie autorizzazioni. Il pagamento dell'eventuale spostamento sarà definito secondo le vigenti disposizioni in materia.

34) Nella fase di realizzazione delle opere, gli oneri per eventuali lavori di modifica di linee telefoniche e di linee elettriche di media e bassa tensione che interferiscono con l'elettrodotto in costruzione, ai sensi dell'art. 127 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, saranno a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

04A07104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali che hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti nei comizi elettorali del 12 e 13 giugno 2004;

Provveduto, a seguito delle opzioni e rinunzie pervenute, alla proclamazione dei candidati eletti in surrogazione;

Ai sensi degli articoli 24 e 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,

RENDE NOTO

l'elenco dei candidati eletti a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

I^a^ Circoscrizione - Italia Nord-Occidentale:

Per la lista «Lega Nord»:
1) Salvini Matteo;
2) Borghezio Mario;
3) Speroni Francesco Enrico.

Per la lista «Alleanza Nazionale»:
1) La Russa Romano Maria;
2) Muscardini Cristiana.

Per la lista «Federazione dei Verdi»:
1) Frassoni Monica.

Per la lista «Italia dei valori -Di Pietro Occhetto»:
1) Chiesa Giulietto.

Per la lista «Forza Italia»:
1) Albertini Gabriele;
2) Mauro Mario Walter;
3) Podestà Guido;
4) Mantovani Mario;
5) Gawronski Jas.

Per la lista «UDC»:
1) Follini Giuseppe detto Marco.

Per la lista «Partito della Rifondazione Comunista»:
1) Agnoletto Vittorio Emanuele.

Per la lista «Comunisti italiani»:
1) Rizzo Marco.

Per la lista «Uniti nell'Ulivo»:
1) Bersani Pier Luigi;
2) Vincenzi Marta;
3) Toia Patrizia Ferma Francesca;
4) Bresso Mercedes;
5) Panzeri Pierantonio detto Antonio;
6) Locatelli Pia Elda.

Per la lista «Partito Pensionati»:
1) Fatuzzo Carlo.

Per la lista «Emma Bonino»:
1) Pannella Giacinto detto Marco.

II^a^ Circoscrizione - Italia nord-orientale:

Per la lista avente il contrassegno «Federazione dei Verdi»:
1) Kusstatscher Josef detto «Sepp».

Per la lista avente il contrassegno «Alleanza Nazionale»:
1) Berlato Sergio Antonio.

Per la lista avente il contrassegno «Lega Nord per l'Indipendenza della Padania»:
1) Bossi Umberto.

Per la lista avente il contrassegno «Forza Italia»:
1) Brunetta Renato;
2) Carollo Giorgio;
3) Sartori Amalia detta Lia.

Per la lista avente il contrassegno «Partito della Rifondazione Comunista»:
1) Musacchio Roberto.

Per la lista avente il contrassegno «Associazione Politica Nazionale «Lista Marco Pannella» (con scritta «Emma Bonino»)»:
1) Bonino Emma.

Per la lista avente il contrassegno «Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC)»:
1) De Poli Antonio.

Per la lista avente il contrassegno «Uniti nell'Ulivo per l'Europa - Südtiroler Volkspartei (SVP)»:
1) Letta Enrico;
2) Berlinguer Giovanni;
3) Prodi Vittorio;
4) Zani Secondo detto Mauro;
5) Ebner Michael (Michl);
6) Costa Paolo.

III^a^ Circoscrizione - Italia centrale:

Per la lista avente il contrassegno «Partito della Rifondazione Comunista»:
1) Morgantini Luisa.

Per la lista avente il contrassegno «Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini»:
1) Mussolini Alessandra.

Per la lista avente il contrassegno «Forza Italia»:
1) Tajani Antonio;
2) Antoniozzi Alfredo;
3) Zappalà Stefano.

Per la lista avente il contrassegno «Alleanza Nazionale»:
1) Angelilli Roberta;
2) Foglietta Alessandro.

Per la lista avente il contrassegno «Partito dei Comunisti Italiani»:
1) Guidoni Umberto.

Per la lista avente il contrassegno «Partito Socialista Nuovo PSI»:
1) Battilocchio Alessandro.

Per la lista avente il contrassegno «Uniti nell'Ulivo per l'Europa»:
1) Gruber Dietlinde della Lilli;
2) Zingaretti Nicola;
3) Napoletano Pasqualina;
4) Sbarbati Luciana;
5) Pistelli Lapo;
6) Sacconi Guido.

Per la lista avente il contrassegno «UDC»:
1) Dionisi Armando.

IVª Circoscrizione - Italia meridionale:

Per la lista avente il contrassegno «Movimento Sociale Fiamma Tricolore»:
1) Romagnoli Luca.

Per la lista avente il contrassegno «Forza Italia»:
1) Ventre Riccardo;
2) Gargani Giuseppe;
3) Vernola Marcello.

Per la lista avente il contrassegno «Alleanza Nazionale»:
1) Gasparri Maurizio;
2) Poli in Bortone Adriana;
3) Tatarella Salvatore.

Per la lista avente il contrassegno «UDC»:
1) Cesa Lorenzo.

Per la lista avente il contrassegno «Partito della Rifondazione Comunista»:
1) Bertinotti Fausto.

Per la lista avente il contrassegno «Italia dei Valori»:
1) Di Pietro Antonio.

Per la lista avente il contrassegno «Partito Socialista Nuovo PSI»:
1) De Michelis Gianni.

Per la lista avente il contrassegno «UDEUR»:
1) Cirino Pomicino Paolo.

Per la lista avente il contrassegno «Uniti nell'Ulivo per l'Europa»:
1) D'Alema Massimo;
2) Santoro Michele;
3) Andria Alfonso;
4) Del Turco Ottaviano;
5) Pittella Giovanni Saverio Furio detto Gianni.

Vª Circoscrizione - Italia insulare:

Per la lista avente il contrassegno «Forza Italia»:
1) Castiglione Giuseppe;
2) Musotto Francesco.

Per la lista avente il contrassegno «Uniti nell'Ulivo per l'Europa»:
1) Fava Giovanni Giuseppe Claudio;
2) Cocilovo Luigi.

Per la lista avente il contrassegno «UDC»:
1) Cuffaro Salvatore detto Totò.

Per la lista avente il contrassegno «Alleanza Nazionale»:
1) Musumeci Sebastiano detto Nello.

Per la lista avente il contrassegno «Partito della Rifondazione Comunista»:
1) Catania Giusto.

Roma, 15 luglio 2004

Il Presidente: SAGGIO

04A07413

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2372
Yen giapponese	133,97
Corona danese	7,4358
Lira Sterlina	0,66470
Corona svedese	9,2048
Franco svizzero	1,5206
Corona islandese	88,22
Corona norvegese	8,4735
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58190
Corona ceca	31,483
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6616
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,4700
Leu romeno	40920
Tallero sloveno	239,8600
Corona slovacca	39,999
Lira turca	1779300
Dollaro australiano	1,7034
Dollaro canadese	1,6345
Dollaro di Hong Kong	9,6499
Dollaro neozelandese	1,8757
Dollaro di Singapore	2,1017
Won sudcoreano	1422,47
Rand sudafricano	7,5210

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07376

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentacream»

Estratto decreto A.I.C. n. 272 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTACREAM, nella forma e confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036059018 (in base 10), 12DFWB (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 166 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: «Gentacream» crema trova indicazione nelle forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di «Gentacream» sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica.

Nelle forme fungine il «Gentacream» è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci «Gentamicina FG» (A.I.C. n. 036130), «Gentamicina EG» (A.I.C. n. 036157/G), «Gentamicina Allen» (A.I.C. n. 036129/G) e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07036

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina FG»

Estratto decreto A.I.C. n. 273 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA FG, nella forma e confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco, 6, cap 85033, Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1%, crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036130019 (in base 10), 12GM73 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 166 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: «Gentamicina FG» crema trova indicazione nelle forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di «Gentamicina FG» sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica.

Nelle forme fungine il «Gentamicina FG» è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci «Gentacream» (A.I.C. n. 036059), «Gentamicina» EG (A.I.C. n. 036157/G), «Gentamicina allen» (A.I.C. n. 036129/G) successive modifiche;

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07037

Autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina».

Estratto decreto G n. 274 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico GENTAMICINA, nella forma e confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31 - c.a.p. 20124 Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036157016/G (in base 10), 12HFLS (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 166 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

«Gentamicina EG» crema trova indicazione nelle forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le

sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di «Gentamicina EG» sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica.

Nelle forme fungine il «Gentamicina EG» è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci «Gentacream» (A.I.C. n. 036059), «Gentamicina FG» (A.I.C. n. 036130), «Gentamicina Allen» (A.I.C. n. 036129/G) e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 275 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico GENTAMICINA, nella forma e confezione: «01% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming, 2 - c.a.p. 37135 Italia, codice fiscale n. 03334120239.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036129017/G (in base 10), 12GL7T (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 166 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

«Gentamicina Allen» crema trova indicazione nelle forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette. Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di «Gentamicina Allen» sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica.

Nelle forme fungine il «Gentamicina Allen» è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci «Gentamicina FG» (A.I.C. n. 036130), «Gentamicina EG» (A.I.C. n. 036157/G), «Gentacream» (A.I.C. n. 036059) e successive modifiche;

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07042 - 04A07041

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillus Subtilis EG»

Estratto decreto n. 276 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BACILLUS SUBTILIS EG anche nella forma e confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, c.a.p. 20124, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 028939039 (in base 10), 0VM4SZ (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e bioteconologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (completa).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 2 miliardi;

eccipiente: acqua depurata sterile q.b.a. 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea).

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07040

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adalat Crono»

Estratto decreto n. 277 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ADALAT CRONO anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato "28 compresse"», «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato "28 compresse"», «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato "28 compresse"» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 28 compresse - A.I.C. n. 027980046 (in base 10), 0UPW8G (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer AG stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (completa oppure in bulk, controllo); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (confezionamento terminale e controllo del prodotto).

Composizione: una compressa:

principio attivo: nifedipina 22 mg;

eccipienti: polietilene ossido 128,49 mg; ipromellosa 12,258 mg; magnesio stearato 0,445 mg; sodio cloruro 21,244 mg; ferro ossido rosso 0,971 mg; cellulosa acetato 33,25 mg; macrogol 3350 1,75 mg; titanio diossido 4,076 mg; idrossipropilcellulosa 5,733 mg; glicole propilenico 1,082 mg;

confezione: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 28 compresse - A.I.C. n. 027980059 (in base 10), 0UPW8V (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer AG stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (completa oppure in bulk, controllo); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (confezionamento terminale e controllo del prodotto).

Composizione: una compressa:

principio attivo: nifedipina 33 mg;

eccipienti: polietilene ossido 175,1 mg; sodio cloruro 23,9 mg; magnesio stearato 0,6 mg; cellulosa acetato 32,3 mg; macrogol 3350 1,7 mg; ipromellosa 16,1 mg; ferro ossido rosso 1,1 mg; glicole propilenico 1,3 mg; titanio diossido 5 mg; idrossipropilcellulosa 7,1 mg;

confezione: «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 28 compresse - A.I.C. n. 027980061 (in base 10), 0UPW8X (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer AG stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (completa oppure in bulk, controllo); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (confezionamento terminale e controllo del prodotto).

Composizione: una compressa:

principio attivo: nifedipina 66 mg;

eccipienti: polietilene ossido 350,2 mg; sodio cloruro 44,8 mg; magnesio stearato 1,2 mg; cellulosa acetato 38 mg; macrogol 3350 2 mg; ipromellosa 31,2 mg; ferro ossido rosso 2,2 mg; glicole propilenico 2,4 mg; titanio diossido 9,1 mg; idrossipropilcellulosa 12,8 mg.

Indicazioni terapeutiche:

1) trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo);

2) trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07039

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato».

Estratto decreto n. 278 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «Sacca 2000 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano, 12 - c.a.p. 24100 Italia, codice fiscale 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: sacca 2000 ml - A.I.C. n. 031354057/G (in base 10), 0XWV69 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. stabilimento sito in Cenate Sotto Bergamo (Italia), via G. Mazzini, 9 (tutte).

Composizione: 1000 sacca ml 2000:

principio attivo: sodio cloruro 3,38 g; potassio acetato 1,96 g; potassiofosfato bibasico anidro 0,69 g; magnesio solfato 0,98 g; calcio gluconato 0,71 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07043

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parentamin»

Estratto decreto NCR n. 279 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARENTAMIN, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml, «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41 - 43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numenri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 025989056 (in base 10), 0ST3Y0 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Italia, zona industriale-Tito scalo (Potenza) (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: l-isoleucina 0,55 g; l-leucina 1,18 g; l-lisina acetato 2,158 g; l-metionina 0,28 g; l-fenilalanina 0,3 g; l-treonina 0,58 g; l-triptofano 0,17 g; l-valina 0,97 g; l-alanina 0,62 g; l-arginina 0,47 g; glicina 0,34 g; l-istidina 0,21 g; l-prolina 1,99 g; l-serina 0,74 g; l-tirosina 0,07 g;

eccipienti: l-cisteina HCL 0,020 g, sodio metabisolfito 0,1 g; acqua p.p.i. 100 ml, Ph 6 regolato con acido acetico glaciale; azoto totale: 14,5 g/l, azoto alfa-aminico: 11,4 g/l, aminoacidi ramificati: 27%, rapporto E/T: 3,8, osmolarità: 950 mOsm/l, contenuto in elettroliti: sodio 10,5 mEq/l, acetato 130 mEq/l;

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 025989068 (in base 10), 0ST3YD (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Italia, zona industriale-Tito scalo (Potenza) (completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: l-isoleucina 0,55 g; l-leucina 1,18 g; l-lisina acetato 2,158 g; l-metionina 0,28 g; l-fenilalanina 0,3 g; l-treonina 0,58 g; l-triptofano 0,17 g; l-valina 0,97 g; l-alanina 0,62 g; l-arginina 0,47 g; glicina 0,34 g; l-istidina 0,21 g; l-prolina 1,99 g; l-serina 0,74 g; l-tirosina 0,07 g;

eccipienti: l-cisteina HCL 0,020 g, sodio metabisolfito 0,1 g; acqua p.p.i. 100 ml, Ph 6 regolato con acido acetico glaciale, azoto totale: 14,5 g/l, azoto alfa-aminico: 11,4 g/l, aminoacidi ramificati: 27%, rapporto E/T: 3,8, osmolarità: 950 mOsm/l, contenuto in elettroliti: sodio 10,5 mEq/l, acetato 130 mEq/l.

Indicazioni terapeutiche: «Parentamin» è indicato quale parte integrante di un regime di nutrizione parenterale, quando una normale nutrizione enterale sia insufficiente, impossibile o controindicata.

Per il suo elevato apporto di aminoacidi è particolarmente indicato in tutte quelle condizioni, quali pre-chirurgia e post-chirurgia, traumi, sepsi, ustioni, in cui uno stato ipercatabolico vada prevenuto e corretto e negli stati cachettici susseguenti a protratta malnutrizione proteico-calorica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07038

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandogermina»

Estratto decreto A.I.C. n. 280 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SANDOGERMINA, nelle forme e confezioni: «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose, «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose, «2 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo U. Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035880018 (in base 10), 126Z2L (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: sospensione orale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.C. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione completa).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml;

confezione: «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 035880020 (in base 10), 126Z2N (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: sospensione orale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.C. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione completa).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml;

confezione: «2 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035880032 (in base 10), 126Z30 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: sospensione orale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.C. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione completa).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: bacillus subtilis 2 miliardi;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea).

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento ai dossier, identificati dal codice A.I.C. n. 035614, relativo al farmaco «Enteroflorin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07035

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam»

Estratto provvedimento n. 125 del 30 giugno 2004

Specialità medicinale: METACAM 5 mg/ml iniettabile per bovini e suini.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania - Rappresentante in Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/97/004/001 - flacone soluzione iniettabile 5 mg/ml da 100 ml - A.I.C. n. 103067017;

EU/2/97/004/010 - 12 flacone soluzione iniettabile 5 mg/ml da 100 ml - A.I.C. n. 103067029.

Indicazioni:

nei bovini per ridurre i sintomi clinici nelle infezioni respiratorie;

nei suini per ridurre i sintomi claudicazione ed infiammazione nei disturbi locomotori non infettivi.

Specie destinazione: bovini e suini.

Tempi sospensione:

bovini: carne e visceri 15 giorni. Può essere usato in gravidanza;

suini: carne e visceri 5 giorni. Può essere usato in gravidanza e allattamento.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità: 3 anni - 28 giorni dopo la prima apertura.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 7 gennaio 1998, n. C (1997) 4312 e decisione CE del 19 marzo 2004 n. C (2003) 3739, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07134

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Baymec pour-On soluzione per bovini»

Estratto decreto n. 82 del 1º luglio 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IR/V/0118/001.

Specialità medicinale: BAYMEC POUR-ON - SOLUZIONE PER BOVINI.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore: officina Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103306015;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 103306027;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103306039.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 0,5% p/v;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne e vacche da latte non in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo dalle seguenti specie dannose di nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, nematodi oculari, tafani, acari e pidocchi.

Tempi di sospensione:

carne e frattaglie: 28 giorni.

latte: non utilizzare né nelle vacche da latte durante la lattazione o il periodo di asciutta, né nelle vacche da carne in lattazione, quando il latte è destinato al consumo umano. Non utilizzare nelle giovenche gravide nei 60 giorni precedenti il parto.

Validità: 24 mesi; dopo il prelievo della prima dose: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

04A07135

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Baymec 1% soluzione iniettabile»

Estratto decreto n. 83 del 1º luglio 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IR/V/0104/001/E001.

Specialità medicinale: BAYMEC 1% - SOLUZIONE INIETTABILE.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore: officina Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103303018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103303020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103303032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103303044.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 1,0% p/v;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne e vacche da latte non in lattazione) e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento e controllo in modo efficace delle infestazioni provocate da nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, tafani, acari e pidocchi;

suini: trattamento e controllo delle infestazioni nei suini provocate da nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, pidocchi, acari della rogna.

Tempi di sospensione:

bovini: carne e frattaglie: 42 giorni. Non è consentito l'uso in vacche in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non usare in vacche da latte in asciutta nei 60 giorni che precedono il parto comprese le giovenche da latte gravide;

suini: carne e frattaglie: 35 giorni

Validità: 24 mesi; dopo il prelievo della prima dose: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

04A07136

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino Telesino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino Telesino», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato promotore DOP Olio extra vergine di oliva «Sannio Caudino Telesino» con sede in Benevento, c/o C.C.I.A.A., Piazza IV Novembre, 1, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SANNIO CAUDINO TELESINO».

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP è riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

Cultivar - caratteristiche

L'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato:

a) ortolana, sprina, racioppella, da sole o congiuntamente, per non meno del 60%;

b) femminella (o curatora), ortice, pampagliosa, frantoio, leccino, moraiolo, da sole o congiuntamente, per non più del 30%.

Negli oliveti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 10%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 6.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extravergine D.O.P. «Sannio Caudino - Telesino» comprende i territori posti ad un'altitudine inferiore a 650 metri s.l.m. dei seguenti comuni: Airola, Amorosi, Arpaia, Bonea, Bucciano, Canipoli del Monte Taburno, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

Art. 4.

O r i g i n e

La presenza dell'olivo nell'area è antichissima. Gli olivi, spesso secolari, rappresentano un legame con il passato, racchiudendo la storia di intere famiglie e borgate, cui l'olivo e l'olio hanno assicurato nei momenti difficili, sostentamento.

Nel corso dei secoli gli olivicoltori della zona, che hanno sempre avuto la massima considerazione per questa coltura, hanno costantemente operato nella selezione delle varietà migliori e nell'affinamento delle tecniche di coltivazione ed estrazione. L'olio prodotto è pertanto la sintesi tra la tradizione e l'innovazione tecnologica, filtrata dalla capacità imprenditoriale e dal vincolo che lega le genti sannite all'olivo e all'olio.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Sistemi di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a Denominazione di Origine Protetta di cui al precedente art. 1 devono essere quelle specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3.

I nuovi impianti dovranno essere di tipo specializzato, utilizzando per il 70% la varietà di cui al punto *a)* dell'art. 2 e le forme di allevamento sono libere.

La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Devono essere previste concimazioni organiche e minerali.

Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente.

Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.

La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, e attuata nel rispetto dei programmi di lotta guidata dalla regione Campania, previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento.

Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia.

È vietato l'uso di cascolanti.

Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varietà, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.

Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura.

Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, è di 10 tonnellate /Ha.

La produzione massima di olive a pianta è di kg 50.

La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona di produzione di cui al precedente art. 3, non può superare il 18% espressa in chilogrammi.

Art. 6.

Modalità di oleificazione e conservazione

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche di seguito indicate.

La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27 ºC; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varietà e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito indicate. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti.

È vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione. È vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.

La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica, dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati ed asciutti con temperatura interna non inferiore a 15 ºC e non superiore a 22 ºC.

L'olio di oliva extravergine a Denominazione di Origine Protetta «Sannio Caudino - Telesino» all'atto del confezionamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:

colore: giallo/verde;

Descrittore	Mediana*
Difetti	0
Fruttato di oliva	2 - 5
Amaro	1 - 4
Piccante	1 - 4
Mela	1 - 4

*CVr%≤20

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità libera max:	< 0,50;
Numero di perossidi:	< =12 Meq/Kg;
K 232:	< = 2,20;
Polifenoli totali:	> = 100 mg/Kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

L'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP presenta caratteristiche sensoriali tipiche; esse derivano dalle particolari condizioni pedo-climatiche e da una base varietale fortemente originale. Gli oli che si ottengono risultano, pertanto, nettamente distinguibili da quelli prodotti nelle zone limitrofe.

Il clima è quello temperato caldo della regione mediterranea, reso localmente ancor più mite ed uniforme dall'esposizione e dai rilievi montuosi, che tagliano la via ai venti del nord. Gli inverni non estremamente rigidi, temperati dall'apporto caldo delle correnti dalla terra di lavoro, e le estati non eccessivamente calde, alleviate dalle correnti fresche del Matese, hanno conferito alla zona nel suo complesso un clima particolarmente favorevole all'insediamento dell'olivo nel corso dei secoli. Le elevate temperature in corrispondenza del periodo più asciutto influenzano l'accumulo nell'oliva di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualità e la tipicità.

Le precipitazioni atmosferiche sono concentrate nel periodo autunno-inverno e variano in funzione dell'altitudine. La piovosità è di 800-900 mm/anno, le temperature raramente scendono al di sotto dello zero, con punte di -4 °C gradi; la media della temperatura annuale è di 16 °C.

I terreni sono essenzialmente di natura alluvionale, con prevalenza di argille e sabbia mista ad elementi vulcanici, che ne costituiscono l'elemento unificante. La variabilità del substrato, argilloso o arenaceo, si rispecchia più sulle caratteristiche granulometriche che sul tipo di suolo. Infatti, la tessitura, che mediamente si presenta equilibrata nelle sue diverse frazioni granulometriche, a causa dei rimaneggiamenti provocati dall'alluvionamento dei materiali, non manca di presentarsi decisamente argillosa nel caso dei suoli sviluppati sulle tipiche rocce pelitiche, che caratterizzano alcune aree del territorio, oppure decisamente sabbiosa nei suoli sviluppati su substrati arenacei.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Sanno Caudino - Telesino» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 9.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Sannio Caudino - Telesino» DOP compreso l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in bottiglie di vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.

A) Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della Denominazione di Origine Protetta «Sannio Caudino - Telesino» in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

B) Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la Denominazione di Origine Protetta il seguente logotipo: silouette (verde su fondo giallo) di un orcio dal profilo del tipico contenitore per l'olio, dalla ceramica artistica tradizionale di Cerreto Sannita e San Lorenzello. L'orcio è posizionato in alto a destra della scritta verde «Sannio Caudino Telesino D.O.P.». In alto a sinistra si contrappone un rametto di olivo di colore verde. Il tutto è raccolto in uno sfondo (giallo) dal profilo discontinuo in una cornice anch'essa discontinua (colore verde) aperta sul lato sinistro a far simbolicamente scorrere all'esterno il fondo giallo «olio». I colori di riferimento sono: giallo pantone 120U per il fondo; verde pantone 582U per scritta ed immagini. Il carattere utilizzato Bodoni modificato nell'altezza (70%).

C) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

D) È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

E) È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Alla Denominazione di Origine Protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse dalla Denominazione di Origine Protetta.

G) È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Protetta.

04A07062

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato relativo alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti.

Si informano tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti (15 - 19 novembre 2004) che sul sito internet dell'ARAN - www.aranagenzia.it - nella sezione «Relazioni sindacali» alla voce «RSU Comparti 2004» - è pubblicata la nota ARAN del 2 luglio 2004 (prot. 5194) contenente i chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali all'ARAN.

04A07278

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 11 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2004).

L'autorità emanante il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, erroneamente indicata come: «Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese», è correttamente riportata nel seguente modo: «Il Ministro».

04A07175

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401165/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.